SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

2ª COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1971

(68ª seduta, in sede redigente)

Presidenza del Presidente CASSIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito e rinvio della discussione congiunta:

« Istituzione del patrocinio statale per i non abbienti » **(323)**;

« Norme relative all'esercizio della difesa dei non abbienti a mezzo di patrocinio gratuito » **(657)** (*D'iniziativa dei senatori Tropeano ed altri*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 995 e *passim*
BARDI, *relatore* . . . . . 996 e *passim*
COPPOLA . . . . . 998 e *passim*
FENOALTEA . . . . . 998 e *passim*
FILETTI . . . . . 997 e *passim*
PELLICANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* . . . . . 1002 e *passim*
PETRONE . . . . . 1005 e *passim*
TROPEANO . . . . . 997 e *passim*
ZUCCALÀ . . . . . 1001 e *passim*

La seduta inizia alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Bardi, Carraro, Cassiani, Cerami, Cifarelli, Coppola, Dal Falco, Fenoaltea, Filetti, Lugnano, Maris, Montini, Petrone, Piccolo, Tropeano e Zuccalà.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento i senatori Follieri e Leone sono sostituiti rispettivamente dai senatori Spigaroli e La Rosa.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Pellicani.

COPPOLA, *f.f. Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito e rinvio della discussione congiunta dei disegni di legge:

« Istituzione del patrocinio statale per i non abbienti » (323);

« Norme relative all'esercizio del diritto di difesa dei non abbienti a mezzo di patrocinio statale » (657), d'iniziativa dei senatori Tropeano ed altri

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Istituzione del patrocinio statale

per i non abbienti » e « Norme relative all'esercizio del diritto di difesa dei non abbienti a mezzo di patrocinio statale », d'iniziativa dei senatori Tropeano, Maris, Terracini, Perna, Lugnano, Petrone, Tedesco Giglia, Maccarrone Pietro, Venanzi e Gianquinto.

Riprendiamo l'esame del disegno di legge ed in particolare dell'articolo 8, di cui do lettura:

Art. 8.

Per i giudizi che debbono essere trattati avanti la Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche e al Tribunale supremo militare, l'ammissione è concessa dalla Commissione istituita presso la Corte.

Nei giudizi civili l'ammissione viene fatta dalla Commissione presso il Tribunale nel cui circondario deve aver luogo il giudizio per le cause di competenza dei pretori o del Tribunale, o dalla Commissione presso la Corte d'appello per le cause da trattarsi davanti alla Corte stessa.

Nei giudizi penali, l'imputato o le altre parti private sono ammesse con decreto motivato del Presidente della Corte o del Tribunale o del Pretore del luogo in cui si proceda.

Durante l'istruzione l'ammissione è disposta con decreto motivato dal giudice istruttore o dal Presidente della sezione istruttoria se si procede ad istruzione formale, dal pubblico ministero se si procede ad istruzione sommaria o nel caso degli atti di polizia giudiziaria; ovvero dal Pretore o dal giudice speciale nei procedimenti di rispettiva competenza.

L'ammissione per le cause di competenza del conciliatore, di valore superiore alla metà della competenza per valore di detto giudice, è effettuata dalla Commissione presso il Tribunale nella cui circoscrizione deve aver luogo il giudizio.

L'ammissione per le cause che debbono essere trattate avanti ad altri giudici speciali, è concessa dalla Commissione presso la Corte d'appello o la sezione distaccata di Corte d'appello, nel cui territorio si trovano gli organi suddetti.

Per i giudizi davanti al Tribunale dei minorenni resta fermo il disposto del regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579, articolo 9, salva, quanto all'impugnabilità dei provvedimenti, l'applicazione dell'articolo 19 della presente legge.

B A R D I , *relatore*. Ricordo che nell'ultima seduta in cui si discusse il provvedimento la Commissione approvò una norma sostitutiva degli articoli 5, 6 e 7, la quale prevede la costituzione, presso ciascun Tribunale, di una unica Commissione per la difesa dei non abbienti. Di conseguenza, i primi due commi dell'articolo 8 (che prevedono che per i giudizi che debbono essere trattati avanti la Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche e al Tribunale supremo militare l'ammissione è concessa dalla Commissione istituita presso la Corte, e che nei giudizi civili l'ammissione viene fatta dalla Commissione presso il Tribunale nel cui circondario deve aver luogo il giudizio per le cause di competenza dei pretori o del Tribunale, o dalla Commissione presso la Corte d'appello per le cause da trattarsi davanti alla Corte stessa) vanno a mio avviso soppressi e sostituiti con un comma in cui si stabilisca che, nei giudizi civili ed amministrativi, l'ammissione al patrocinio è disposta dalla Commissione presso il Tribunale nel cui circondario deve aver luogo il giudizio.

Ora, poichè la Commissione unica costituita presso ciascun Tribunale è competente per l'ammissione al patrocinio statale nei giudizi civili e nei giudizi amministrativi, dobbiamo esaminare gli altri commi che riguardano la procedura di ammissione nei giudizi penali. Il terzo e il quarto comma dell'articolo 8 ritengo che debbano essere approvati così come sono formulati. Per quanto riguarda il quinto e il sesto comma, ricordo che il Governo ha proposto di sostituirli con un unico comma, di cui do lettura:

« L'ammissione per le cause di competenza del conciliatore è disposta dal conciliatore nella cui circoscrizione deve avere luogo il giudizio ». Si tratta di una norma che serve

a snellire questa procedura, perchè evita che l'ammissione venga effettuata dalla Commissione presso il Tribunale nella cui circoscrizione deve avere luogo il giudizio; sono, pertanto, favorevole alla nuova formulazione proposta dal Governo.

Resta l'ultimo comma: « Per i giudizi davanti al Tribunale dei minorenni resta fermo il disposto del regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579, articolo 9, salva, quanto alla impugnabilità dei provvedimenti, l'applicazione dell'articolo 19 della presente legge ». Propongo la soppressione delle parole: « salva, quanto all'impugnabilità dei provvedimenti, l'applicazione dell'articolo 19 della presente legge ».

F I L E T T I . Mi permetto di rilevare l'opportunità di integrare il primo comma della norma già approvata, sostitutiva degli articoli 5, 6 e 7, per porlo in relazione ai giudizi penali di cui stiamo discutendo ora all'articolo 8. Nella dizione dell'articolo 5 non si fa uno specifico riferimento ai giudizi civili. Poichè vogliamo adottare un diverso trattamento per i giudizi civili e per quelli penali, mi sembra opportuno che nell'articolo 5 si faccia questo specifico riferimento all'articolo 8, che in sede di coordinamento diventerà articolo 6.

P R E S I D E N T E . Non possiamo modificare l'articolo 5 in quanto è già stato approvato dalla Commissione.

F I L E T T I . Possiamo allora formulare un articolo 5-*bis* del seguente tenore: « Le norme di cui al precedente articolo 5 si intendono riferite ai giudizi civili che debbono essere trattati in qualsiasi grado ed ai giudizi che si svolgono dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche e al Tribunale supremo militare ».

Per quanto concerne poi la eventualità di una impugnazione avverso il provvedimento della Commissione istituita presso il Tribunale, mi permetto far rilevare che...

B A R D I , *relatore*. Di questo parleremo dopo.

F I L E T T I . No, poichè abbiamo parlato solo di Commissione costituita presso il Tribunale credo sia opportuno parlarne in questo momento.

Per quanto concerne la questione della impugnazione avverso il provvedimento della Commissione istituita presso il Tribunale, mi permetto far rilevare che attualmente, secondo la legge che disciplina il gratuito patrocinio, e cioè a dire il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, la possibilità di impugnare il provvedimento di reiezione o di accoglimento dell'istanza, provvedimento adottato dalla Commissione istituita presso il Tribunale, è specificatamente prevista nell'articolo 22, ma soltanto per quanto concerne la probabilità dell'esito favorevole della causa e non per quanto riguarda il requisito della povertà, oggi della non abbienza. Ora, sotto questo riflesso, a me sembrerebbe opportuno istituire presso ciascuna Corte di appello una Commissione di secondo grado che possa sindacare il provvedimento di primo grado limitatamente alla probabilità di esito favorevole della causa.

T R O P E A N O . Anzitutto debbo far osservare al collega Filetti che le indicazioni che egli vorrebbe fossero inserite in relazione al disposto dell'articolo 5 diverrebbero soprattutto limitative della possibilità di esercizio del patrocinio statale da parte dei non abbienti. Abbiamo detto che la Commissione ha il potere di concedere l'ammissione al patrocinio statale per le cause non solo di carattere civile, ma anche di carattere amministrativo in generale. Con la precisazione del collega Filetti, invece, verremmo a limitare tale ammissione solo alle cause civili ed alle controversie davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche e al Tribunale supremo militare. Ritengo, quindi, che una precisazione in tal senso non sia necessaria. La proposta del relatore di lasciare il terzo e il quarto comma dell'articolo 8 ha fini esplicativi del contenuto della norma che li precede: è evidente che se, attraverso i commi successivi, noi vogliamo, in via eccezionale, regolare diversamente l'ammissione all'esercizio del patrocinio statale per quanto attiene ai giudizi penali, per il resto possiamo

lasciare la norma dell'articolo 5 così come è formulata, in quanto comprensiva di tutte le altre possibilità.

Per quanto riguarda il problema dell'impugnativa alla quale si riferiva il collega Filetti, giacchè è stato affrontato, definiamolo adesso. A me pare che il principio al quale ci siamo ispirati nel portare avanti la discussione su questo disegno di legge è essenzialmente quello di escludere un giudizio sulla probabilità di successo della lite, perchè diversamente peggioreremmo addirittura la situazione: tanto è vero che abbiamo cercato di elaborare il concetto di non manifesta infondatezza della lite, cioè siamo andati alla ricerca di una formulazione vaga, aleatoria, che possa quasi escludere in ogni caso un giudizio di merito sulla controversia. Ora, se dovessimo riproporre quella formulazione così come veniva riportata nella legge del 1923, ci riporteremmo al contenuto sostanziale della vecchia legge che noi vogliamo invece sia superato attraverso il disegno di legge che ci apprestiamo ad approvare. Per questi motivi ritengo che non sia opportuno prevedere l'istituzione di una Commissione di secondo grado.

F E N O A L T E A . Mi permetto di ricordare che, quale facente funzione di relatore, in un intervento scritto ho manifestato il mio scetticismo sull'intero sistema che si vuole porre in essere. Quindi è acquisito che io mi astengo in tutte le votazioni che si proporranno. Questo non mi impedisce, però, a proposito dell'ultimo argomento trattato dai colleghi Filetti e Tropeano, di ricordare che perfino — dico perfino per citare testi autorevoli — le Note di procedura della Comunità europea e il Codice di diritto canonico richiedono la non manifesta infondatezza. Ora, con l'emendamento proposto dal senatore Filetti si continuerebbe a costringere il non abbiente a fare causa per ottenere l'ammissione al gratuito patrocinio e quindi a caricarsi dell'onere di pagare un avvocato. Il provvedimento si risolverebbe, pertanto, in una beffa, così come lo è la legge attualmente in vigore. Questo mi pare sia necessario rilevarlo.

F I L E T T I . L'osservazione del senatore Fenoaltea per quanto attiene alla non manifesta infondatezza del giudizio stesso mi sembra sia da accettare, e quindi modifico la mia richiesta nel senso che la eventuale Commissione di appello dovrebbe pronunciarsi non in ordine alla probabilità dell'esito favorevole della causa, ma in ordine alla non manifesta infondatezza della medesima.

C O P P O L A . Cioè lei ritiene che bisogna sempre passare attraverso questa fase ulteriore di gravame limitatamente a questo punto.

P R E S I D E N T E . A proposito della questione del gravame, della quale si è discusso in Sottocommissione, mi permetto di ricordare che la sentenza del 16 giugno 1970, n. 98, della Corte costituzionale sottolinea che la Commissione per il gratuito patrocinio non è un organo di natura giurisdizionale, ma esclusivamente amministrativo.

B A R D I , *relatore*. In sostanza, l'articolo 8 è un articolo esplicativo, che completa le previsioni dell'articolo 5. In altri termini, il patrocinio è previsto, oltre che per i giudizi civili ed amministrativi, anche per i giudizi penali; perciò, dato che nell'articolo 5 sono previsti i casi normali di giudizi civili e amministrativi, per i quali si stabilisce la costituzione di una apposita Commissione presso ciascun tribunale, ritengo necessario che si disponga qualcosa anche per i giudizi penali. E la forma più semplice, a mio avviso, per consentire appunto ai non abbienti di essere assistiti secondo le norme di questo disegno di legge è quella di prevedere che l'ammissione nei giudizi penali sia fatta con decreto del Presidente della corte o del tribunale o del pretore del luogo in cui si procede e, nel caso di istruzione, con decreto del giudice istruttore o del Presidente della sezione istruttoria o del pubblico ministero.

Mi pare, quindi, che per ora ci si dovrebbe limitare ad approvare questo articolo nel testo da me proposto, salvo poi discutere dell'impugnazione avverso le decisioni della Commissione in sede di esame del succes-

sivo articolo 19, che tratta appunto del ricorso.

P R E S I D E N T E . Pur apprezzando la preoccupazione manifestata dal senatore Filetti, lo pregherei di non insistere nel suo emendamento.

F I L E T T I . Mi rimetto alle decisioni della Commissione.

F E N O A L T E A . Anche sotto il profilo della non manifesta infondatezza la Commissione d'appello dovrebbe dare un giudizio di carattere penale; il che evidentemente è impossibile!

B A R D I , *relatore*. Vorrei far rilevare agli onorevoli colleghi che nei giudizi penali non è richiesta la condizione della non manifesta infondatezza della lite, ma è richiesta soltanto quella della non abbienza. E d'altra parte sarebbe assurdo che in un giudizio penale si richiedesse la non manifesta infondatezza della lite dal momento che esiste un imputato.

In definitiva, gli emendamenti che io propongo sono i seguenti: sostituire il primo e il secondo comma con il seguente: « Per i giudizi civili e amministrativi l'ammissione è disposta dalla Commissione presso il Tribunale nel cui circondario deve aver luogo il giudizio »; sostituire il quinto comma con un altro del seguente tenore, secondo la formulazione proposta dal Governo: « L'ammissione per le cause di competenza del conciliatore è disposta dal conciliatore nella cui circoscrizione deve aver luogo il giudizio »; sopprimere il sesto comma e, infine, nell'ultimo comma sopprimere le parole « salva, quanto all'impugnabilità dei provvedimenti, l'applicazione dell'articolo 19 della presente legge ».

Faccio inoltre presente che è necessario, correggere, alla fine del terzo comma, quello che certamente è un errore di stampa e cioè sostituire la parola « proceda » con l'altra « procede ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo del primo e del secondo comma.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'emendamento tendente a sostituire, al terzo comma, la parola « proceda » con quella « procede ».

(*È approvato*).

Metto ai voti l'emendamento tendente a sostituire il quinto comma con il seguente:

« L'ammissione per le cause di competenza del conciliatore è disposta dal conciliatore nella cui circoscrizione deve aver luogo il giudizio ».

(*È approvato*).

Metto ai voti l'emendamento soppressivo del sesto comma.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'emendamento tendente a sopprimere, all'ultimo comma, le parole « salva, quanto all'impugnabilità dei provvedimenti, l'applicazione dell'articolo 19 della presente legge ».

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 8 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 9.

L'ammissione alla difesa dei non abbienti, in materia civile, penale e amministrativa, produce i seguenti effetti:

1) la difesa gratuita per la causa o per l'affare in ordine al quale ebbe luogo l'ammissione al beneficio medesimo, salvo il diritto di ripetizione degli onorari dalla parte contraria, condannata alle spese nelle cause civili, e nelle cause penali in cui vi sia costituzione di parte civile;

2) l'annotazione a debito delle tasse di registro, e l'uso della carta non bollata a tenore delle vigenti leggi e dei regolamenti relativi;

3) la formazione gratuita di atti processuali, amministrativi o pubblici in genere, il rilascio pure gratuito di copie, necessari per la causa o affare per cui vi è stata l'ammissione al beneficio, l'anticipazione da parte dello Stato delle spese effettivamente sostenute da consulenti tecnici, periti, ausiliari del giudice, notai e pubblici funzionari che abbiano all'uopo prestato la propria opera e l'ammontare a debito dei diritti di competenze, onorari o vacazioni loro spettanti;

4) l'anticipazione da parte dello Stato delle spese di viaggio o di soggiorno e relative indennità spettanti a funzionari pubblici in relazione alle cause o affari di cui sopra, e delle spese e indennità necessarie per l'audizione di testimoni;

5) le inserzioni gratuite, necessarie per le cause o affari di cui sopra, in pubblicazioni legali, in forza di provvedimento dello organo giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento.

B A R D I , *relatore*. L'articolo in esame regola gli effetti dell'ammissione alla difesa dei non abbienti in materia civile, penale e amministrativa. Al punto 2), peraltro, il Governo aveva proposto di aggiungere, dopo le parole « di registro », le altre « e della eventuale relativa soprattassa », al fine di evitare che la eventuale mancata registrazione dell'atto ostacolasse il corso della richiesta della parte non abbiente.

Per quanto mi riguarda, ritengo che, così modificato, l'articolo possa senz'altro essere approvato.

F I L E T T I . Su questo articolo mi permetto di fare delle osservazioni di carattere pratico. La mia prima osservazione concerne il n. 2), relativo all'annotazione a debito delle tasse di registro e l'uso della carta non bollata, previsti come effetti dell'ammissione alla difesa dei non abbienti. In proposito debbo rilevare che l'attuale dizione, anche con l'introduzione dell'emendamento suggerito a suo tempo dal Governo, dà adito ad equivoca interpretazione nel senso che la previsione dell'annotazione a debito delle sole imposte di registro, sia pure con la relativa soprattassa, può far pensare all'esclusione di tutte le altre imposte da prenotare. Proporrei pertanto di sostituire il n. 2) con il seguente: « 2) l'annotazione a debito delle tasse di registro, delle tasse di bollo ed ipotecarie e della eventuale relativa soprattassa, secondo le vigenti leggi ed i regolamenti relativi ».

Sempre al n. 2), continuando, dovremmo anche aggiungere le seguenti parole: « l'annotazione a debito dei diritti relativi alle notifiche degli atti, del rilascio delle copie e di altri atti pubblici necessari per la causa o affare per cui vi è stata l'ammissione al beneficio ».

La stessa cosa dicasi per quanto concerne il n. 3). Infatti, la dizione: « La formazione gratuita » potrebbe significare che i diritti dei terzi non possono essere in alcun modo recuperati: cioè potrebbe importare un vizio di legittimità costituzionale della norma, perchè essa potrebbe essere dannosa nei confronti dei terzi e favorevole solo alla parte non ammessa, in caso di sua soccombenza. Pertanto, invece della dizione: « la formazione gratuita », dovrebbe essere adottata l'altra: « l'annotazione a debito ».

C O P P O L A . Desidero fare solo un chiarimento per quanto attiene alla prima osservazione fatta dal senatore Filetti circa l'inclusione delle tasse ipotecarie. Se si tratta di ipotizzare nella maniera la più larga possibile quello che eventualmente potrebbe accadere, l'inclusione non aggrava nessuna situazione; ma ipotizzare anche l'annotazione a debito delle tasse ipotecarie diventa difficilissimo per non dire impossibile, perchè, dal punto di vista tecnico, allo stato in cui siamo, con l'ammissione alla difesa gratuita sostanzialmente si vuole dare la possibilità della produzione davanti a questa Commissione, per una deliberazione, di una scrittura privata, non certo di un atto pubblico già formato, perchè in quel caso l'atto pubblico sarebbe perfetto in tutte le sue implicazioni. Allora una scrittura privata noi non potremmo trascriverla, nè potremmo prendere ipoteche...

F I L E T T I . Mi permetto far rilevare che il provvedimento di ammissione al gra-

tuito patrocinio dei non abbienti non riguarda solo il procedimento di primo grado, ma potrà riguardare anche il procedimento di secondo grado. Nulla vieta che possa esserci una sentenza provvisoriamente eseguibile con la quale venga disposta la condanna al pagamento di determinate somme per la quale può annotarsi ipoteca e in tal caso la previsione che il provvedimento di annotazione dell'ipoteca possa esser dato senza nulla corrispondere mi sembra opportuna. Quindi, il riferimento alla ipoteca e alle tasse di registro senza l'obbligo della corresponsione delle somme all'uopo dovute all'Ufficio del registro o all'Ufficio delle ipoteche, mi sembra conseguente.

C O P P O L A . Riguarderebbe una sentenza la quale sarebbe esposta al pagamento delle imposte, ma non riguarderebbe la produzione di atti davanti ad una Commissione che deve deliberare preventivamente in ordine all'ammissione. Quindi praticamente ritengo che sia difficilmente ipotizzabile un caso del genere.

F I L E T T I . Stiamo parlando degli effetti dell'ammissione, non delle condizioni dell'ammissione.

C O P P O L A . Il collega Filetti sostiene che l'annotazione a debito non deve riguardare solo le tasse di registro, ma anche quelle ipotecarie con le relative eventuali sopratasse. Ora, non c'è una opposizione di principio a questa inclusione, però praticamente questa ipotesi non si verificherà perchè la iscrizione o la trascrizione ipotecaria in questa fase non avverrà mai. E allora, o riguarderà atti pubblici già perfetti i quali come tali hanno esaurito tutti gli oneri conseguenti o riguarderà scritture private che come tali non sono idonee alla produzione di ipoteche.

Z U C C A L À . Ma quando c'è ipoteca vuol dire che il non abbiente ha già vinto la causa; e se ha già vinto la causa qual è la preoccupazione?

F I L E T T I . Ha vinto la causa di primo grado, ma può perderla in secondo grado: ci può essere il ricorso in Cassazione!

Z U C C A L À . Se io, non abbiente, ottengo sentenza esecutiva di condanna contro uno che è proprietario di beni immobili (e che si presume perciò, abbia anche un patrimonio mobiliare) qualora questi non paghi, anzichè fargli ipoteca, gli faccio il pignoramento mobiliare perchè entro tre mesi incasso quanto mi è dovuto; proprio perchè nullatenente, ho bisogno di incassare.

Chi ricorre all'iscrizione ipotecaria? Vi ricorre chi è benestante e quindi non vuole perseguire il debitore subito perchè può aspettare: iscrive pertanto ipoteca e, quando gli viene, per così dire, l'estro fa l'esproprio. Chi invece ha avuto il gratuito patrocinio e ha interesse ad incassare fa il pignoramento mobiliare che non costa niente. Non vedo pertanto per quale motivo si dovrebbe appesantire il provvedimento con queste ulteriori disposizioni, con l'unico effetto di determinare delle incongruenze che potrebbero indurre i giudici, i magistrati, la Corte di cassazione, la Corte di appello, addirittura l'Ufficio del registro, che si vedessero presentare una prenotazione a debito per una tassa ipotecaria di questo genere, a rimandare indietro l'intero provvedimento.

In sostanza ritengo che, complicando le cose, non faremmo altro che rendere possibile una simile eventualità, per cui proporrei di mantenere l'articolo così come è formulato con la sola aggiunta proposta dal Governo, che peraltro lo stesso senatore Filetti ha già recepito nel suo emendamento.

F I L E T T I . Non sono affatto d'accordo con quanto testè detto dal senatore Zuccalà. Anzi, proprio da modesto avvocato di provincia quale io sono, mi permetto di far rilevare che esiste una notevole differenza tra l'istituto dell'ipoteca e l'istituto del pignoramento mobiliare. L'ipoteca infatti costituisce una prelazione, un privilegio di chi la ha accesa nei confronti di tutti gli altri eventuali creditori, per cui il credito di colui il quale ha acceso ipoteca prima degli altri viene pagato per primo; quando si agisce

invece soltanto con il pignoramento mobiliare, in sede di ripartizione delle somme che si ricavano dalla vendita del bene si concorre con tutti gli altri creditori. Pertanto, colui il quale è stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio per i non abbienti ha tutto l'interesse, dopo che è stata emessa una sentenza di primo grado provvisoriamente eseguibile o una sentenza di appello che è esecutiva *ex lege*, di annotare ipoteca a garanzia del proprio credito per realizzare con maggiore certezza il credito medesimo. È per questo motivo che io insisto quindi nell'emendamento proposto.

Desidero inoltre far presente che ho usato l'espressione « tasse di bollo » per includere tutte le tasse, compresa quella della carta bollata: l'attuale dizione « l'uso della carta non bollata » al contrario avrebbe escluso tutte le altre tasse di bollo, che sono più d'una.

COPPOLA. Vorrei far rilevare all'onorevole relatore che, forse, tutto sommato, la introduzione dell'inciso proposto dal senatore Filetti, concernente le imposte ipotecarie, non aggrava in maniera determinante la situazione, anche in considerazione del fatto che nel successivo articolo 11 è detto che « L'ammissione vale per tutti i gradi di giurisdizione, e per ottenere copia del provvedimento che si intende impugnare ».

ZUCCALÀ. Ma l'imposta ipotecaria la deve anticipare il conservatore, che ha la responsabilità personale! Non esiste una prelazione dell'imposta ipotecaria perchè — ripeto — di questa è responsabile il conservatore. Prevediamo allora tutte le altre imposte esistenti!

COPPOLA. A me pare comunque che ua estensione come quella prevista dall'emendamento proposto dal senatore Filetti non aggravi la posizione del non abbiente quale risulta dal complesso del disegno di legge.

ZUCCALÀ. Indubbiamente non l'aggrava, ma può portare quella conseguenza alla quale ho fatto prima riferimento. Si corre cioè il rischio che il conservatore rimandi indietro l'atto.

BARDI, *relatore*. Anche se si riferisce ad una ipotesi molto astratta, ritengo che una aggiunta di questo genere possa anche non guastare: non sono pertanto contrario all'emendamento proposto dal senatore Filetti.

PELLICANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo non si oppone.

PRESIDENTE. Il testo dell'emendamento sostitutivo dell'intero n. 2), proposto dal senatore Filetti, nel quale viene recepita anche la modifica a suo tempo suggerita dal Governo, è pertanto il seguente: « 2) l'annotazione a debito delle tasse di registro, delle tasse di bollo e ipotecarie, e della eventuale relativa soprattassa, secondo le leggi vigenti e i regolamenti relativi ».

COPPOLA. A mio avviso, la soprattassa dovrebbe riguardare non soltanto le tasse di registro, ma tutte e tre le fattispecie previste: tasse di registro, tasse di bollo ed ipotecarie. Si dovrebbe pertanto dire: « e delle eventuali relative soprattasse ».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proopsto dal senatore Filetti — integrato secondo la proposta testè fatta dal senatore Coppola — tendente a sostituire l'attuale n. 2) con un altro del seguente tenore: « 2) l'annotazione a debito delle tasse di registro, delle tasse di bollo e ipotecarie, e delle eventuali relative soprattasse secondo le leggi vigenti e i regolamenti relativi; ».

(*È approvato*).

Il senatore Filetti propone inoltre di aggiungere alla fine del n. 2) il seguente periodo:

« Le annotazioni a debito dei diritti relativi alle notifiche degli atti, al rilascio delle copie e di altri atti pubblici necessari per la causa o affare per cui vi è stata l'ammissione al beneficio ».

BARDI, *relatore*. Ma questo è già previsto!

FILETTI. Allora ritiro l'emendamento aggiuntivo, di cui è stata data testè lettura.

La modifica che io propongo al numero 3 è poi la seguente: sostituire le parole « la formazione gratuita » con le altre « l'annotazione a debito ».

Se lasciassimo le parole: « la formazione gratuita », si potrebbe arguire che non si ha diritto di ripetere la somma spesa nei confronti dei terzi in caso di soccombenza di colui il quale è ammesso al beneficio.

ZUCCALÀ. Ma è previsto che nelle controversie di lavoro inferiori al milione la notifica sia gratuita.

FILETTI. Nelle cause di lavoro quando si usufruisce del beneficio di non usare la carta bollata, se ne usufruisce senza dover pagare in futuro, qualunque sia la definizione del processo, perchè in quel caso la legge stabilisce la esenzione. Qui non si tratta di esenzione, ma di un beneficio di carattere provvisorio e non definitivo. È una cosa diversa.

ZUCCALÀ. Quando si dice: « ... l'anticipazione da parte dello Stato delle spese effettivamente sostenute da consulenti tecnici, periti, ausiliari del giudice, notai e pubblici funzionari ... » è evidente che tra questi è compreso anche l'ufficiale giudiziario. La citazione non la porto all'ufficiale giudiziario, ma questo non significa che l'ufficiale giudiziario la faccia gratis: riempie il campione numero 10 e poi lo Stato lo rimborsa della spesa. Perchè vogliamo appesantire questa norma?

FILETTI. La differenza è questa: nel caso in cui l'ammesso a beneficio risulti soccombente nella causa è tenuto a corrispondere quello che lo Stato ha anticipato, mentre in caso di controversia di lavoro non è tenuto a pagare alcunchè anche se è soccombente.

PETRONE. Ma se il soccombente è non abbiente!

FILETTI. È non abbiente all'inizio del giudizio, ma può diventare abbiente nel corso del giudizio o alla fine del giudizio stesso.

ZUCCALÀ. Con l'emendamento proposto dal senatore Filetti si verrebbero a creare altri diritti, perchè ogni funzionario andrà a cercare il pelo nell'uovo per non applicarlo!

FILETTI. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Allora i numeri 3, 4 e 5 resterebbero invariati.

FILETTI. Alla fine dell'articolo 9 propongo un emendamento tendente ad aggiungere le seguenti parole: « 6) l'anticipazione da parte dello Stato delle spese effettivamente sostenute da consulenti tecnici, periti, ausiliari del giudice, notai, e pubblici funzionari che abbiano all'uopo prestato la propria opera, salvo quanto disposto dall'articolo 38, quinto e sesto comma, della presente legge, per quanto riguarda gli onorari e le vacazioni ».

PRESIDENTE. Questo che lei propone è già compreso nel numero 3 dell'articolo!

FILETTI. Praticamente è la stessa cosa, ma serve a precisare meglio la posizione delle competenze dovute agli ausiliari del giudice e agli altri pubblici funzionari.

PRESIDENTE. Ma è nella *ratio* della legge!

FILETTI. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 9 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

Art. 10.

Gli effetti della ammissione per una determinata causa o affare, si estendono a tutti gli atti che vi si riferiscono, di volontaria giurisdizione, amministrativi, o di altro genere.

BARDI, *relatore*. Con questo articolo si estendono tutte le agevolazioni anche agli atti che sono inerenti a questa procedura. Propongo, pertanto, che sia approvato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 10, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Art. 11.

L'ammissione vale per tutti i gradi di giurisdizione, e per ottenere copia del provvedimento che si intende impugnare.

Tuttavia per proporre impugnazione occorre nuovo provvedimento di ammissione, che nei giudizi civili è dato dalla Commissione competente per il giudice dell'impugnazione, e nei giudizi penali dal Presidente del collegio parimenti competente.

Il provvedimento di cui al comma precedente è adottato nelle forme di cui all'articolo 21, se l'urgenza è determinata dalla brevità dei termini.

BARDI, *relatore*. Nel testo governativo è previsto che per proporre impugnazione occorre un nuovo provvedimento di ammissione, il quale nei giudizi civili è dato dalla Commissione competente di cui all'articolo 8 e nei giudizi penali dal Presidente del collegio parimenti competente. In sede di sottocommissione, furono però avanzate proposte, in particolare dal senatore Tropeano, tendenti ad eliminare la necessità di un nuovo provvedimento dopo che l'apposita Commissione ha ritenuto sussistere i requisiti per l'ammissione alla difesa gratuita.

TROPEANO. In pratica, si tratterebbe di sostituire l'attuale testo dell'articolo 11 con il comma aggiuntivo già discusso ed elaborato dopo l'approvazione dell'articolo 5

« L'ammissione all'esercizio del patrocinio statale di cui all'articolo 1 vale per ogni stadio e grado del giudizio ».

Ciò proprio per impedire che si debba ricorrere per i successivi stadi del giudizio a nuove richieste di ammissione al patrocinio statale.

BARDI, *relatore*. Ricordo che anche la Sottocommissione si è trovata d'accordo su tale testo. Conseguentemente, e per ragioni di coerenza, dovrebbe essere soppresso anche l'ultimo comma dell'articolo 11, il quale riguarda l'ipotesi dell'adozione della procedura d'urgenza quando la brevità dei termini non consenta di seguire la prassi ordinaria.

COPPOLA. Desidero porre un quesito al relatore in merito all'opportunità di sopprimere la rinnovazione del provvedimento di ammissione anche nei casi in cui sia da prevedere una sentenza sfavorevole. Certamente comprendo anch'io le ragioni per le quali, ai fini soprattutto di uno snellimento delle procedure, si ritiene che l'ammissione al patrocinio statale in primo grado, proprio per l'unicità del giudizio e della materia, dovrebbe valere anche per i giudizi successivi; tuttavia mi domando se non sarebbe opportuno un riesame del provvedimento quando si sia già avuta una sentenza sfavorevole, riesame da attuarsi sia pure nelle forme più semplici possibili. È vero, infatti, che la sentenza non è definitiva, ma è altrettanto vero che nel caso indicato vi è un giudizio dell'autorità giudiziaria il quale acquista peso anche in ordine al *fumus boni iuris* su cui si fondava la primitiva concessione.

FENOALTEA. A me sembra che si stia cadendo in un errore di ottica. Il non abbiente, infatti si può trovare nella posizione di appellato o di appellante. Nel primo caso, la Commissione ha già riconosciuto la non manifesta infondatezza della controversia e lo ha conseguentemente autorizzato ad instaurare la lite; nella seconda ipotesi, il diritto dell'appellante a proseguire nel giu-

dizio è ancor più evidente essendo stato ritenuto non manifestamente infondato il suo assunto. Per tali ragioni concordo con la proposta formulata dal senatore Tropeano.

BARDI, *relatore*. Sono d'accordo anch'io. V'è da considerare inoltre che potrebbe verificarsi l'ipotesi di una sentenza solo in parte sfavorevole: in tal caso sarebbe ben difficile stabilire se per proporre impugnazione occorra o non un nuovo provvedimento di ammissione.

TROPEANO. Oltre alle argomentazioni addotte dal senatore Fenoaltea e dal relatore che possono essere accettate integralmente, a me sembra che motivo ispiratore di tutte queste norme sia stata proprio la preoccupazione di evitare alla Commissione un giudizio di merito. Il fatto che il giudice si sia dimostrato di avviso contrario rispetto al giudizio preventivamente espresso dalla Commissione stessa, quindi, non deve essere di pregiudizio per l'interessato a continuare a beneficiare del patrocinio statale anche in sede di appello. Peraltro, se accettassimo il principio della ripetizione del provvedimento di ammissione, rischieremmo di porre la Commissione di fronte ad una decisione che certamente finirebbe per vincolarne l'autonomia di giudizio.

PELLICANI, *sottosegretraio di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento proposto dal senatore Tropeano tendente a sostituire l'intero articolo 11 con il seguente unico comma:

« L'ammissione all'esercizio del patrocinio statale di cui all'articolo 1 vale per ogni stadio e grado del giudizio ».

(*È approvato*).

Art. 12.

Sono ammessi alla difesa tutti coloro, compresi gli stranieri, che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo seguente e le persone giuridiche che abbiano per scopo esclusivo o prevalente la beneficenza, l'assistenza e la istruzione dei poveri.

BARDI, *relatore*. Questo articolo indica coloro che sono ammessi alla difesa statale. Ricordo che la Sottocommissione si è trovata d'accordo nell'includervi, oltre alle persone giuridiche, anche le associazioni che perseguano gli scopi indicati dalla norma. Prospetto infine l'opportunità di sostituire la dizione « poveri » con quella più esatta di « non abbienti ».

Pertanto l'articolo dovrebbe essere così formulato:

« Sono ammessi alla difesa tutti coloro, compresi gli stranieri, che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo seguente e le persone giuridiche e le associazioni che abbiano per scopo esclusivo o prevalente la beneficenza, l'assistenza e l'istruzione dei non abbienti ».

PRESIDENTE. Invito tutti i colleghi a meditare sull'opportunità di includere fra i soggetti ammessi alla difesa statale anche le semplici associazioni le quali, se perseguono uno scopo serio, sono generalmente riconosciute quali persone giuridiche.

TROPEANO. Allo stato, molte associazioni ancora non hanno ottenuto tale riconoscimento.

PETRONE. Vi è inoltre da considerare che il limite è indicato dallo stesso scopo specificato nell'articolo.

PELLICANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. In questo caso le associazioni sindacali non vi rientrano.

PRESIDENTE. Il problema dei sindacati non esiste: ove esistesse ne comprenderei l'importanza. Non prevederei però le associazioni perchè, sulla base dell'esperienza che ho potuto fare in questo campo, ritengo che così facendo ci metteremmo su una strada veramente senza uscita e oltremodo pericolosa.

BARDI, *relatore*. Il periodo che l'onorevole Presidente prospetta induce indubbiamente alla riflessione. Non insisto perciò, perchè siano previste anche le « associazioni ».

PRESIDENTE. La mia è una osservazione modesta, ma aderente alla realtà.

TROPEANO. Non ne facciamo certo una questione di fondo e pertanto non ci opponiamo a che nel testo dell'articolo 12 siano previste le sole persone giuridiche: vorrà dire che le associazioni che non hanno ancora provveduto ad ottenere il riconoscimento si preccuperanno di ottenerlo al più presto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto allora ai voti l'emendamento presentato dal relatore, tendente a sostituire le parole « dei poveri » con le altre « dei non abbienti ».

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 12 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 13.

Le condizioni per l'ammissione alla difesa sono:

1) lo stato di non abbienza;

2) la probabilità dell'esito favorevole della controversia o affare.

Per non abbienza non si intende la nullatenenza, bensì una condizione economica, da valutarsi anche in funzione della necessità e dell'importanza della lite, tale da non consentire di sopperire alle spese della medesima.

Lo stato di non abbienza è desunto dalle certificazioni tributarie relative all'ammontare dell'imposta fondiaria, dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta complementare, corredate di parere dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette; da eventuale certificato di povertà; da ulteriori documenti, informazioni o chiarimenti richiesti, e dagli accertamenti disposti dall'organo competente a provvedere in ordine all'ammissione.

Per le persone giuridiche che hanno per scopo esclusivo o prevalente l'assistenza, la beneficenza o l'istruzione dei poveri, la condizione di cui al n. 1) è sostituita dalla ricognizione di tale loro qualità, da effettuarsi a norma dell'articolo 15.

Nei giudizi penali, tranne che per l'azione civile. è richiesta soltanto la condizione di cui al n. 1).

BARDI, *relatore*. L'articolo 13 stabilisce le condizioni per la ammissione alla difesa. La prima di queste condizioni è lo stato di non abbienza che, secondo il testo originario del disegno di legge, non deve intendersi come nullatenenza ma come una condizione economica tale da non consentire di sopperire alle spese della difesa e deve inoltre essere desunta dalle certificazioni tributarie con ampio margine di discrezionalità. A questo articolo è stato proposto dal Governo un emendamento in base al quale si presume non abbiente chi non è iscritto nei ruoli dell'imposta complementare e di altre imposte secondo quanto è documentato dalle certificazioni tributarie. Secondo l'articolo 1 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Tropeano ed altri, che esaminiamo congiuntamente con questo d'iniziativa governativa, sono invece considerati non abbienti tutti coloro che non superino il reddito annuo di lire 1 milione e 200.000, detratte imposte, tasse, contributi previdenziali ed assistenziali, eccetera.

Per quanto si riferisce a questa prima condizione io mi sarei piuttosto orientato nel senso di stabilire che, ai fini dell'ammissione al patrocinio statale, si presume non abbiente chi non è iscritto nei ruoli dell'imposa complementare e, in ogni caso, il lavoratore per le controversie di lavoro, previdenziali ed agrarie. Sarei quindi del parere di sopprimere tutto il resto che, in sostanza, concerne più che altro il modo di dimostrazione del requisito. Così, ad esempio, riterrei inutile stabilire in un articolo di questo genere che il documento deve essere di data non anteriore a tre mesi: è evidente, infatti,

che si deve trattare di una certificazione idonea ed attuale.

Per quanto riguarda poi la seconda condizione richiesta per l'ammissione alla difesa, cioè il *fumus boni juris*, che nel testo originario del disegno di legge n. 323 era previsto nella forma della probabilità dell'esito favorevole della controversia o affare, si è ritenuto di accettare l'emendamento proposto a suo tempo dal Governo in base al quale questa condizione si dovrebbe ravvisare nell'ipotesi della non manifesta infondatezza della controversia o dell'affare, in questo naturalmente uniformandoci anche a quello che è lo spirito della norma costituzionale e dando quindi una maggiore estensione al concetto dell'esito favorevole della controversia.

Il testo originario del disegno di legge prevede infine — come ho già avuto occasione di dire incidentalmente — che nei giudizi penali, tranne però che per l'azione civile, è richiesta soltanto la condizione della non abbienza. Al riguardo ci si era in un primo tempo orientati nel senso di sopprimere l'inciso: « tranne che per l'azione civile », ma io riterrei piuttosto opportuno sostituire tale inciso con il seguente: « anche per l'azione civile » in quanto non vi è nessun giudizo da fare circa la non manifesta infondatezza della lite quando ci si trova ad assumere la veste di parte offesa o di parte civile in un procedimento penale, quando vi sia un imputato, per esempio, di omicidio colposo e vi sia una constatazione fatta dal pubblico ministero. In altri termini, l'ultimo comma dell'articolo 13 richiederebbe, per l'esercizio dell'azione civile nel procedimento penale, oltre allo stato di non abbienza anche il giudizio di non manifesta infondatezza della lite. Ora, a me pare che nel caso di un procedimento penale con una contestazione di reato a carico di un imputato sia sufficiente la sola condizione di non abbienza per essere ammessi alla difesa. Riteniamo inoltre opportuno sopprimere l'inciso di cui trattasi anche per ragioni pratiche: dal momento, infatti, che si tratta spesso di omicidi colposi sul lavoro, di infortuni sul lavoro, è chiaro che bisogna fare in modo che la parte lesa, in questo caso, sia assistita e quindi ottenga il risarcimento del danno senza incontrare eccessive difficoltà.

Il testo dell'articolo 13 dovrebbe pertanto essere il seguente:

« Le condizioni per l'ammissione alla difesa sono:

1) lo stato di non abbienza;

2) la non manifesta infondatezza della controversia o affare.

Si presume non abbiente chi non è iscritto nei ruoli dell'imposta complementare e, in ogni caso, il lavoratore per le controversie di lavoro, previdenziali ed agrarie.

Nei giudizi penali, anche per l'esercizio dell'azione civile, è richiesta soltanto la condizione di cui al n. 1) ».

ZUCCALÀ. Sarebbe però assurdo considerare non abbiente un alto dirigente che iniziasse una controversia per la liquidazione della pensione e chiedesse per questa 150 miloini!

BARDI, *relatore*. Ma qui si fa riferimento alle controversie di lavoro.

FILETTI. È giusto: ma chi si deve intendere per « lavoratore »?

PRESIDENTE. Pur apprezzando lo spirito che ha animato la Sottocommissione, spirito che condivido, a me sembra che l'osservazione del senatore Zuccalà abbia altrettanto peso, anche se prospetta una ipotesi assai suggestiva.

PETRONE. D'accordo, ma per escludere poche eccezioni non si può correre il rischio di non tutelare decine di migliaia di lavoratori!

TROPEANO. Per ovviare all'inconveniente, si potrebbe prevedere il limite che la controversia non superi i 20 milioni di lire.

PELLICANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ciò, però, non evita il rischio cui faceva cenno il senatore Zuccalà, senza considerare che 20 milioni mi parrebbero eccessivi.

P E T R O N E . Nel settore agrario 20 milioni di lire non rappresentano una grande cifra specialmente dopo che con la legge sui fitti si è riconosciuta al coltivatore diretto la possibilità di apportare migliorie al fondo. Ad ogni modo, a mio giudizio, il limite dovrebbe essere posto esclusivamente in relazione alle cause in materia previdenziale ed eventualmente per quelle derivanti da controversie di lavoro.

Z U C C A L À. Personalmente nutro anche un'altra preoccupazione: che una eccessiva estensione del diritto finisca poi per condurre, per reazione spontanea, ad una interpretazione restrittiva in eccesso. È, in pratica, quanto è già avvenuto con lo statuto dei lavoratori. V'è da considerare, inoltre, che, ampliando il campo di applicazione del provvedimento, lo stanziamento previsto dal Tesoro potrebbe non risultare più sufficiente allo scopo. In altri termini, sappiamo tutti che le controversie di lavoro e quelle previdenziali sono migliaia: estendendo senza alcun limite l'applicabilità del disegno di legge, i fondi previsti verrebbero ad essere assorbiti per una serie di controversie che, pur avendo un peso importante, non rivestono tuttavia un valore primario rispetto alle cause che interessano chi veramente abbiente non è.

A mio parere, invece, sarebbe opportuno estendere il beneficio del patrocinio statale alle controversie nascenti dall'applicazione dello statuto dei lavoratori, giacchè a favore di chi viene licenziato senza giusta causa esiste una presunzione *iuris et de iure*.

F I L E T T I . Mi permetto di avanzare una proposta concreta. Facendo riferimento, anche per quanto concerne le controversie di lavoro, previdenziali ed agrarie ai ruoli dell'imposta complementare, il secondo comma dell'articolo potrebbe essere così modificato:

« Si presume non abbiente chi non è iscritto nei ruoli dell'imposta complementare, e, limitatamente alle controversie individuali di lavoro, previdenziali e agrarie, anche chi è iscritto nei ruoli di detta imposta per un reddito non superiore a lire 2 milioni ».

T R O P E A N O . Può andare.

Z U C C A L À. D'accordo.

F E N O A L T E A . Si parla di fondatezza o infondatezza delle controversie. Come può essere infondata una controversia? Lo sarà una domanda.

T R O P E A N O . Diciamo « causa o affare ».

B A R D I , *relatore*. D'accordo.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. D'accordo.

B A R D I , *relatore*. Oltre alla modifica del secondo e terzo comma, la Sottocommissione si è orientata per la soppressione del quarto e penultimo comma, allo scopo di semplificare la procedura, per quanto concerne la ricognizione delle persone giuridiche che hanno per scopo esclusivo o prevalente l'assistenza, la beneficenza o l'istruzione dei poveri. La disposizione di questo penultimo comma è in relazione con il successivo articolo 15, che stabilisce che la ricognizione è effettuata a seguito di un decreto del tribunale il quale riconosca le finalità istituzionali delle persone giuridiche interessate. Ora, se una persona giuridica ha per scopo esclusivo o prevalente l'assistenza, la beneficenza o l'istruzione dei poveri è da ritenere abbia modo di dimostrarlo senza dover adottare una procedura tanto complessa. Ecco il motivo per cui la sottocommissione propone la soppressione di questo comma — e conseguentemente dell'articolo 15 — e la sostituzione, nell'ultimo comma, delle parole « tranne che per l' » con le parole « anche per l'esercizio dell' ». Per cui l'ultimo comma diventerebbe: « Nei giudizi penali, anche per l'esercizio dell'azione civile, è richiesta soltanto la condizione di cui al n. 1 ». Sarà il presidente del tribunale o il pretore ad ammettere o no al patrocinio statale la parte civile, secondo le norme già approvate.

P R E S I D E N T E . A seguito delle osservazioni del relatore, il testo dell'articolo 13 risulterebbe così formulato:

« Le condizioni per l'ammissione alla difesa sono:

1) lo stato di non abbienza;

2) la non manifesta infondatezza della causa od affare.

Si presume non abbiente chi non è iscritto nei ruoli dell'imposta complementare e, limitatamente alle controversie individuali di lavoro, previdenziali ed agrarie, anche chi è iscritto nei ruoli di detta imposta per un reddito non superiore a lire 2 milioni ».

Nei giudizi penali, anche per l'esercizio dell'azione civile, è richiesta soltanto la condizione di cui al n. 1 ».

Metto ai voti tale testo.

(*È approvato*).

Art. 14.

Quando si tratti di liti da intentarsi nell'interesse di minori, occorre anche la prova dello stato di non abbienza di ciascuno dei genitori; e per quelle nell'interesse di persona coniugata, anche la prova della non abbienza dell'altro coniuge, semprechè non si tratti di coniugi legalmente separati, o di reato per cui si proceda contro il coniuge a querela dell'istante per la difesa gratuita.

B A R D I , *relatore*. La Sottocommissione ritiene che tale articolo contenga una serie di norme estremamente ingiuste per non dire anticostituzionali. Che cosa c'entra lo stato di abbienza del genitore con quello dei minori? E di un coniuge con quello dell'altro? La difesa gratuita è un diritto personale.

C O P P O L A . Andiamoci cauti. In Italia, stante le attuali norme sull'accertamento patrimoniale, la maggior parte dei minori risulta non abbiente. Con la soppressione dell'articolo in esame avremmo che un minore autore di un investimento automobilistico avrebbe diritto al patrocinio statale pur vivendo magari nello stesso nucleo familiare di un genitore ultramiliardario.

B A R D I , *relatore*. Facciamo il caso inverso: e se il genitore o il coniuge si vuol disinteressare della questione che riguarda un figlio o l'altro coniuge, è giusto privare questi ultimi del diritto alla difesa?

C O P P O L A . Il genitore ha sempre la patria potestà sul minore.

B A R D I , *relatore*. Ma l'istituto della patria potestà non lo obbliga ad assistere un figlio che abbia sbagliato. Comunque insisto sul fatto che la Sottocommissione ha ritenuto questo un diritto personale.

C O P P O L A . Resto estremamente perplesso per ragioni di ordine pratico.

T R O P E A N O . C'è anche il caso del minore emancipato, che ha la capacità giuridica ma non gode dell'assistenza. Il minore che ha superato il diciottesimo anno di età può stare in lite in una controversia di lavoro. Ebbene: si può in questo caso fare riferimento alla non abbienza?

P R E S I D E N T E . La preoccupazione della Sottocommissione rappresentataci dal relatore è senz'altro apprezzabile, ma, per proteggere dei casi limite, si rischia di ammettere al patrocinio statale anche moltissimi ai quali non si può veramente riconoscere questo diritto.

B A R D I , *relatore*. Ma, se operassimo diversamente, rischieremmo di non tutelare adeguatamente i minori, che sono, nella generalità dei casi, non abbienti. Tutti i cittadini non abbienti devono poter usufruire di quanto disposto con il disegno di legge; questa possibilità non può dipendere dallo stato di abbienza del marito o del padre.

C O P P O L A . Comunque, piuttosto che ad una modifica, sarei più favorevole alla soppressione di questo articolo 14. In tal modo si lascerebbe invariata tutta la normativa esistente contenuta nel codice civile e nelle disposizioni tributarie.

B A R D I , *relatore*. È appunto per questo che la Sottocommissione ha proposto la soppressione dell'articolo.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo si dichiara favorevole alla soppressione dell'articolo 14.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la proposta di soppressione dell'articolo 14.

(*È approvata*).

Art. 15.

Per gli effetti della ricognizione riguardante la qualità delle persone giuridiche, di

cui agli articoli 12 e 13, quarto comma, gli amministratori delle medesime devono rivolgere domanda al presidente della Commissione per la difesa dei non abbienti del luogo dove ha sede l'ente, unendovi i documenti atti a giustificare la qualità suddetta.

La ricognizione è effettuata mediante decreto, con cui viene dichiarato che, per le sue finalità istituzionali, la persona giuridica è ammessa a godere della difesa. Tale dichiarazione è valida per qualunque causa da intraprendere e sostenere davanti qualsiasi Corte, Tribunale, Pretura, od altra giurisdizione, salvo l'accertamento del requisito di cui all'articolo 13, n. 2).

Sono salve le eventuali norme sulla autorizzazione alle liti.

B A R D I , *relatore.* La Sottocommissione propone la soppressione anche di questo articolo 15, per evidenti ragioni di coordinamento.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo si dichiara favorevole alla soppressione dell'articolo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la soppressione dell'articolo 15, proposta dalla sottocommissione.

(*È approvata*).

Art. 16.

In materia civile ed amministrativa chi vuole ottenere l'ammissione alla difesa deve farne domanda con ricorso in carta semplice diretto al Presidente della competente Commissione.

Il ricorso deve contenere l'esposizione dei fatti, delle ragioni e dei mezzi di prova, sui quali l'istante intende fondare la sua domanda o difesa.

Esso deve essere sottoscritto dalla parte e corredato dei documenti giustificativi della non abbienza e di quelli concernenti il merito.

Il ricorso, sempre corredato dei documenti di cui al comma precedente, può essere proposto anche verbalmente davanti ad un componente della Commissione, ovvero davanti al cancelliere della Pretura del luogo di residenza o di domicilio dell'istante.

Di tale proposizione viene redatto il processo verbale.

Il cancelliere trasmette il processo verbale, unitamente ai documenti, alla competente Commissione.

Nei giudizi penali, l'imputato, la parte civile e il responsabile civile che chiedono con atto sottoscritto o con dichiarazione verbalizzata, di avvalersi della difesa dei non abbienti devono produrne al magistrato competente ai sensi degli articoli 8 e 11 i certificati di cui all'articolo 13.

B A R D I , *relatore.* L'articolo prevede le modalità per l'ammissione alla difesa in materia civile e amministrativa. La Sottocommissione propone una modifica all'ultimo comma nel senso di sostituire alle parole « ai sensi degli articoli 8 e 11 i certificati di cui all'articolo 13 » le altre: « ai sensi degli articoli precedenti il certificato di cui all'articolo 13 ».

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo si dichiara favorevole a questo emendamento.

P R E S I D E N T E . La Sottocommissione ha presentato un emendamento, tendente a sostituire, all'ultimo comma, alle parole « ai sensi degli articoli 8 e 11 i certificati di cui all'articolo 13 » le altre: « ai sensi degli articoli precedenti il certificato di cui all'articolo 13 ».

Metto ai voti questo emendamento sostitutivo.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 16 quale risulta con la modifica testè approvata.

(*È approvato*).

Propongo di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta. Poichè non si fanno obiezioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 12,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI